

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2012	Numero: 17074	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: -				
Quantum: €1600,00 di multa				
Gradi precedenti				
1° Grado: Senteza Tribunale di Caltagirone riteneva entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e condannava il capocantiere , cui era stata contestata anche la contravvenzione di cui al DPR 7 gennaio 1956 n.164, artt. 36 e 78 lett. "A" per aver omesso di assicurarsi che ponteggi metallici venissero montati conformemente al progetto ed a regola d'arte, alla pena di €1600,00 di multa ed il datore di lavoro a quella di €1000,00.				
2° Grado: Sentenza Corte di appello di Catania n.1239/2010 del 1 marzo 2011 di conferma della sentenza di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		X lesioni	morte	

Fattispecie

Manovale edile nel percorrere un tratto di un ponteggio cadeva al piano sottostante a seguito del cedimento della pedana sulla quale stava camminando che si capovolgeva perché non regolarmente fissata; in particolare molti dei pannelli che costituivano il piano di calpestio non erano stati assicurati ai tubolari di ferro della struttura, non essendo stati inseriti gli appositi pioli come si sarebbe dovuto fare.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi:				

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro è assai articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Fin dalla L. n. 547 del 1955, art. 4, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di organizzare l'attività svolta in modo che la stessa rispetti la normativa di sicurezza, di formare e informare il lavoratore e di vigilare sul rispetto delle

prescrizioni antinfortunistiche. La posizione di garanzia del datore di lavoro non è tuttavia di ampiezza e di natura tali da consentire che il medesimo possa essere ritenuto penalmente responsabile di ogni infortunio che avvenga al lavoratore, quasi a voler ricavare dal fatto che l'infortunio si è verificato la dimostrazione di una qualche mancanza nelle maglie della protezione. Occorre anche in questo caso, come sempre avviene per la responsabilità colposa, che venga individuato uno specifico inadempimento, da parte del soggetto tenuto alla protezione, agli obblighi di protezione previsti, cioè che sia possibile e sia stato formulato nei suoi confronti un addebito colposo. Al riguardo la sentenza impugnata incorre in errore laddove esclude la efficacia esimente di tale delega per mancanza di quei requisiti di forma espressa, competenza tecnica del delegato, attribuzione di concreti poteri cui la giurisprudenza di questa Corte subordina la possibilità del datore di lavoro di trasferire ad altri la propria responsabilità, con sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. L'equivoco consiste nel confondere la figura del delegato del datore di lavoro, cioè di quel soggetto a cui il datore di lavoro può, a determinate condizioni e con determinati limiti che qui non è il caso di approfondire, trasferire la propria posizione di garanzia, con sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro; con la figura del responsabile del cantiere, cioè di un soggetto dipendente dal datore di lavoro, avente compiti e responsabilità nel cantiere medesimo di natura privatistica e pertanto variabili a seconda delle specifiche pattuizioni intervenute, ma che generalmente, ed in assenza di diversa prova, consistono nel coordinamento di tutte le attività del cantiere, eseguite da personale dipendente e da eventuali subappaltatori; nel decidere le varie fasi lavorative e assicurarsi che il lavoro del cantiere progredisca come programmato; nel rispettare e far rispettare le norme di prevenzione e sicurezza dei lavori. Il responsabile di cantiere, generalmente indicato come capo cantiere, è destinatario diretto di competenze in materia antinfortunistica anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, competenze che gli derivano direttamente dalla legge essendo pacifico che (da ultimo sez. 4, 3.2.2009 n. 19712 rv 243637) i dirigenti e i preposti, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 bis, sono, in quanto tali e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, destinatari "iure proprio" e senza necessità di un'apposita delega dei precetti antinfortunistici che gravano sul datore di lavoro. Il responsabile del cantiere, è stato correttamente ritenuto responsabile per il mancato fissaggio delle pedane del ponteggio, atteso che, a prescindere dalla circostanza se lo stesso lavoratore fosse stato incaricato o meno di lavorare all'allestimento del ponteggio, rientrava nei compiti del medesimo capo-cantiere, per la anzidetta qualità, quello di assicurare, anche attraverso un continuativo controllo sul posto, che il lavoro venisse effettuato secondo le procedure di sicurezza, e dunque che i piolini fossero inseriti negli appositi fori e così debitamente fermati. Un altrettanto pressante controllo non può invece ritenersi dovuto da parte del datore di lavoro, atteso che il datore di lavoro che nomina un responsabile dei lavori può legittimamente fare affidamento sulla circostanza che il medesimo sorvegli lo svolgimento degli stessi, in particolare nella situazione concreta di cui trattasi, e cioè di un normale e routinario lavoro manuale quale è l'allestimento del ponteggio e l'assicurazione dei piolini, attività rispetto alla quale la posizione di garanzia del datore di lavoro che abbia nominato un responsabile di cantiere non può estendersi fino a comprendere l'obbligo della diretta e continua sorveglianza del lavoratore, come sembra invece evocare il capo di imputazione; tanto più che nessun'altra inosservanza di obblighi, di formazione, informazione, fornitura dell'attrezzatura ... o altro, è stata contestata al medesimo e che non risulta e neppure è stato contestato che la irregolare modalità di fissaggio delle pedane metalliche fosse un comportamento abitualmente tenuto dagli operai, conosciuto o conoscibile da parte del datore di lavoro e come tale a lui imputabile.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del datore di lavoro per non aver commesso il fatto. Rigetta il ricorso del capo cantiere che condanna al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.